REGOLAMENTO (CEE) N. 491/70 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 986/68 che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 749/69 (4), prevede all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che per il latte scremato prodotto e lavorato in latteria possono essere concessi aiuti soltanto se è differenziato rispetto ad un altro latte scremato secondo modalità da definire ;

considerando che in passato alcuni Stati membri hanno sostituito con successo la denaturazione con un controllo amministrativo che presentava garanzie equivalenti ; che è da temere che l'introduzione di un obbligo di denaturazione provochi in detti Stati membri una notevole diminuzione delle consegne da parte delle latterie di latte scremato destinato all'alimentazione degli animali ; che tale diminuzione comporterebbe un aumento dell'offerta di latte scremato in polvere, determinando quindi un ulteriore incremento delle eccedenze ; che, per prevenire una siffatta evoluzione, è opportuno accordare gli aiuti anche per il latte scremato prodotto e lavorato in latteria e sottoposto ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti alla denaturazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 986/68, è sostituito dal testo seguente :

« il latte scremato prodotto e lavorato in latteria, differenziato rispetto ad un altro latte scremato secondo modalità da definire o sottoposto ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti alla denaturazione e venduto ad aziende in cui viene utilizzato per l'alimentazione degli animali, ad un prezzo il cui massimo può essere fissato ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 1.